COMUNE DI CANTELLO
PROVINCIA DI VARESE
Piazza monte Grappa n. 1 – 21050 Cantello
P.IVA 00404280125
Tel. 0332/419111 * Fax 0332/418508

Regolamento comunale delle competenze e procedure per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa nel settore dell'attività di somministrazione alimenti e bevande Integrato con le disposizioni relative all'attività dei giochi leciti ed installazione di apparecchi da gioco.

APPROVATO CON C.C. N. 49 DEL 9/11/2007

MODIFICATO CON C.C. N. 48 DEL 23/9/2014

MODIFICATO DA ULTIMO CON DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 09/04/2019

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Finalità del Regolamento – norme di base

Il presente Regolamento determina le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività di somministrazione attribuite al Comune dalle leggi vigenti ed in particolar modo da:

- Legge regionale n. 30 dei 24 dicembre 2003 - Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
- Art. 86 del T.U.L.P.S:
- D.P.R. 235 del 4 aprile 2001 - Regolamento recante la semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti c bevande da parte dei circoli privati:
- D.P.R. 616/77;

nonché tutte le altre norme previste da leggi e da regolamenti statali e regionali.

Inoltre si determinano le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei giochi leciti ed installazione apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco nonché dei piccoli spettacoli ed intrattenimenti, da tenersi negli esercizi di somministrazione di cui agli:
- artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S.
- art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali c/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.
Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla Legge 241/90.
Agli effetti dei presente Regolamento si intende per:
legge regionale: la legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003
ufficio: lo Sportello Unico Attività Produttive

Art. 2
Competenze

Le competenze in materia spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 3
Diritti di terzi

Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa commerciale sono adottati salvi i diritti di terzi verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

Art. 4
Durata dei titoli autorizzativi

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

Art. 5
Rispetto degli altri Regolamenti Comunali

Chi intende effettuare l'attività di somministrazione alimenti e bevande a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente, a titolo esemplificativo. agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali. di polizia urbana, di pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche.

Art. 6
Attività di controllo ed ispezione

Gli appartenenti alla Polizia Locale ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia, di pubblica sicurezza e giudiziaria. hanno facoltà di accedere durante l'orario di apertura nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e/o regolamenti statali. regionali o comunali.

Art.7
Sanzioni e procedure

In caso di violazione per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni. quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24/11/81 n. 689.
L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso è individuata nel Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.
L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
II pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizione di obblighi di sospensione o di cessazione di attività o comportamenti, l'Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 20 della legge 689/81.
In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75 ad € 500 (p.m.r. € 150).
In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni di obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 (p.m.r. € 166).
Per tutte le altre violazioni si applicano le disposizioni dettate dall'art 23) della Legge regionale e dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

TITOLO II
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN PUBBLICI ESERCIZI

Art. 8
Ambito di applicazione e definizioni

1. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in locali od aree a tal fine attrezzate.L'attività può essere effettuata:

2. in appositi locali

3. in appositi locali mediante distributori automatici
4. in locali non aperti al pubblico (mense aziendali, spacci annessi alle aziende. Amministrazioni enti e scuole)
5. presso il domicilio del consumatore
6. su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n. 15/2000.
7. ***Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia***.
8. E' ammessa la vendita per asporto dei prodotti autorizzati per la somministrazione.

Art. 9
Ufficio competente a ricevere le domande

1. Alla struttura comunale denominata Sportello Unico Attività Produttive è demandata la competenza per l'istruttoria delle domande per l'inizio dell'attività o trasferimento di sede, delle comunicazioni di subingresso ed il rilascio delle conseguenti autorizzazioni.
2. Il Responsabile dell'Ufficio può nominare uno o più responsabili di procedimento ai quali sarà affidata la responsabilità dell'istruttoria delle pratiche.
3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Comune di Cantello - Sportello Unico Attività Produttive nelle forme stabilite negli articoli successivi, sottoscritta dal richiedente e corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessari a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio dell'attività richiesta.
4. Se inviata tramite il servizio postale deve essere sempre allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.
5. Le domande pervenute saranno annotale in apposito registro ed evase secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione o dal timbro dell'Ufficio Protocollo se presentata a mano.
6. Il responsabile del procedimento che riceve la domanda deve impiegare la massima attenzione, diligenza e tempestività nell'esaminare la pratica e la documentazione annessa.
7. L'istruttoria della pratica ha inizio con la verifica della competenza dell'Ufficio a riceverla. Nel caso di riscontrata incompetenza il responsabile del procedimento provvede alla immediata restituzione della domanda all'interessato oppure alla trasmissione al competente ufficio od ente dandone sempre comunicazione all'interessato.
8. Per le pratiche pervenute che non siano complete nelle prescritte dichiarazioni c/o nella documentazione, non oltre dieci giorni dalla data di ricezione deve essere data comunicazione all'interessato, con lettera raccomandata o notificata, delle cause di irregolarità o delle incompletezze riscontrate, ricordando che i termini per il rilascio dell'autorizzazione o per il maturare dell'eventuale silenzio-assenso ricominceranno a decorrere dalla data in cui la domanda sarà regolarmente completata.
9. La regolarizzazione deve avvenire da parte dell'utente, entro il termine massimo di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza la domanda sarà rigettata ed archiviata.
10. Qualora la pratica sia completa nella documentazione e nelle dichiarazioni deve essere data all'interessato la comunicazione di cui all'art.8 della Legge n. 241/1990 non oltre giorni tre dalla data di ricezione.
11. Copia dell'avvio dei procedimento è affissa all'Albo Pretorio ***per un periodo di giorni quarantacinque (45).***
12. La domanda. redatta in carta legale, dovrà contenere:
 - le generalità, la nazionalità, il codice fiscale e l'eventuale domicilio fiscale del richiedente
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita Iva
 - la certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della *legge regionale*
 - ◊ dei richiedente se persona fisica

- ◊ del legale rappresentante, dei soci e/o membri del consiglio di amministrazione se società od associazioni od organismo collettivo
- ◊ dell'eventuale persona delegata

- la certificazione od autocertificazione del possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della *legge regionale:*
 - ◊ del richiedente se titolare di impresa individuale
 - ◊ del legale rappresentante o eventuale delegato in caso di società od associazione od organismo collettivo
- l'ubicazione dell'esercizio
- l'indicazione della superficie di somministrazione e di servizio.

13. Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:
 a) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali nel quale sì intende esercitare l'attività:
 b) pianta planimetrica dei locali almeno in scala 1:100. con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità (D.M.564/1992)
 c) la certificazione od autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 d) il certificato di prevenzione incendi, se ne ricorrono gli estremi;
 e) la documentazione di previsione di impatto acustico, se ne ricorrono gli estremi
 f) marca da bollo per l'autorizzazione
 g) l'autorizzazione sanitaria o eventuale documento equipollente secondo le vigenti normative.
 h) facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati c/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.
 i) copia del documento di identità del richiedente
14. I documenti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) e g) potranno essere presentati anche successivamente al rilascio del l'autorizzazione ma in ogni modo prima dell'inizio dell'attività.
15. Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autenticata nei modi di legge.

Art. 10
Accertamento dei requisiti soggettivi - Richiesta dei pareri

1. L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento inoltre bada a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti.

Art. 11
Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi - Divieto di prosecuzione attività

1. Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'ufficio il risultato dell'istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire.
2. Del provvedimento finale è data comunicazione all'interessato. L'eventuale diniego debitamente motivato è notificato nei modi di legge.
3. Del rilascio dei titoli autorizzativi il Responsabile del procedimento ne comunica agli enti od uffici competenti elencati all'art. 9 comma 13 della *legge regionale*.
4. Di ogni rilascio o diniego di autorizzazione si annotano gli estremi nel registro di cui all'art. 9 comma 5 del presente Regolamento.

5. Dei titoli autorizzativi rilasciati il responsabile del procedimento né da notizia periodicamente secondo le disposizioni vigenti. alla sede centrale dell'anagrafe tributaria.
6. Salvo quanto espressamente stabilito negli articoli successivi, se non espressamente stabilito da altre norme sensi dell'art. 20 della legge 241/90 la domanda si ritiene accolta qualora non sia comunicato il diniego ***entro il termine di giorni quarantacinque*** dalla data di presentazione della stessa.
7. In ogni caso qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il Responsabile dell'Ufficio può annullare l'atto illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.

Art. 12
Inizio attività

1. L'attività deve essere iniziata entro il termine massimo anni due dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 11.
2. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 11, il titolare dell'autorizzazione deve porsi in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, igienico sanitarie e deve comunicare per iscritto la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1 dell'allegato A alla D.G.R. VII/17516 del 17 maggio 2004.
3. Devono inoltre essere soddisfatti i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. Interno n. 564/1992.
4. Costituiscono giustificato motivo di proroga, da richiedersi per iscritto da parte dell'interessato:
 a) ***il ritardo nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni od abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali da parte del Comune***
 b) ***l'incolpevole ritardo, causa sequestro del cantiere, fallimento della ditta esecutrice dei lavori, nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo***.
5. La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni urbanistico edilizie e/o igienico sanitarie od in caso dì colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
6. L'attività può essere sospesa solamente per un periodo massimo continuativo di mesi dodici, previa comunicazione scritta da inoltrarsi all'*Ufficio*.

Art. 13
Trasferimento di sede

1. Il trasferimento delle attività esistenti all'interno della stessa zona commerciale è un atto dovuto da parte del Comune mentre il trasferimento in altre zone commerciali è subordinato a verifica.
2. II trasferimento delle attività è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'*Ufficio* previa apposita domanda inoltrata nelle forme, modi e tempi di cui all'art. 9 del presente Regolamento Comunale.

Art. 14
Ampliamento degli esercizi

1. L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto solamente a comunicazione scritta da inoltrarsi all'*Ufficio*.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarato il rispetto:
 a) delle norme urbanistico edilizie e sulla destinazione d'uso
 b) delle norme igienico sanitarie
3. L'ampliamento potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sempre che non siano pervenute comunicazioni da parte dell'*Ufficio* relative all'interruzione dei termini del silenzio assenso.

Art. 15
Subingresso nell'attività

1. Il subingresso in proprietà o gestione nell'attività è soggetto a sola comunicazione e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.
2. La comunicazione deve contenere i dati di cui all'art. 9 comma 12 del presente Regolamento e dovrà essere allegato obbligatoriamente copia del contratto di cessione azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato.
3. Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso l'*Ufficio*, l'attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante. senza interruzione temporale alcuna, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli art. 5 e 6 della *legge regionale.*
4. A seguito di subingresso a causa di morte del titolare colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori trecentosessantacinque giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione contenente i dati dì cui all'art. 9 comma 12 del presente Regolamento ed allegata la documentazione che attesti il diritto avanzato.
5. Tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per ragioni non imputabili alla parte interessata, previa richiesta scritta.
6. Entro il termine di mesi diciotto dalla data del decesso, la parte interessata deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della *legge regionale.*

Art. 16
Delega dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto la conduzione dell'attività purché costui sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della *legge regionale*
2. La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal delegato.
3. L'atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro trenta giorni dalla data dì conferimento dell'incarico.

Art. 17
Revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata quando:
 a) l'attività non è attivata entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga concessa
 b) L'attività è sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi
 c) non sono rispettate le norme sul subingresso
 d) vengono meno i requisiti di cui all'articolo 5 o 6 della *legge regionale*
 e) vengono meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche. igienico sanitarie. prevenzione incendi e sicurezza
 f) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita e non è presentata richiesta di trasferimento in una nuova sede nel termine di mesi sei
 g) quando il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione.
2. Nei casi previsti al precedente punto e) la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore ai novanta. termine entro il quale il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

Art. 18
Variazioni nel corso dell'attività - Cessazione dell'attività

1. Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare all'*Ufficio,* non oltre dieci giorni dall'avvenuto fatto, tutte le variazioni legate a:
 - titolarità o ragione sociale

- modifica dei locali o delle attrezzature tecnologiche (quali ad esempio aspiratori fumo/vapori, impianti di coltura, condizionamento, riscaldamento, amplificazione suoni)
- denominazione di riferimento
- introduzione di attività complementari od accessorie.

2. La cessazione dell'attività deve essere comunicata per iscritto non oltre trenta giorni dall'avvenuto fatto, allegando l'autorizzazione in precedenza rilasciata.

Art. 19
Attività stagionale

1. Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione per un periodo non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno, anche in modo non continuativo.
2. In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore ai dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.
3. In sede di programmazione dello sviluppo delle attività di somministrazione, è possibile prevedere autorizzazioni di tipo stagionale vincolate alle varie zone commerciali ed ad un periodo stagionale specifico al fine di far fronte ad eventuali esigenze di servizio alla collettività.
4. Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla *legge regionale* e dal presente Regolamento in special modo quanto stabilito dall'art. 9 per le procedure amministrative.

Art. 20
Autorizzazioni temporanee

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande può avvenire solamente in occasione di riunioni straordinarie di persone, manifestazioni folcloristiche e festeggiamenti di natura locale, anche se svolte a titolo gratuito.
2. La domanda. che deve pervenire almeno trenta giorni prima della data di svolgimento deve contenere i seguenti dati:
 - le generalità, la nazionalità, il codice fiscale e l'eventuale domicilio fiscale del richiedente
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice Fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita Iva
 - la certificazione od autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 30/2003 del richiedente
 - l'ubicazione dell'esercizio di somministrazione
 - relazione descrittiva del tipo di manifestazione e del tipo di somministrazione da attivarsi
3. Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:
 a) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali o dell'area
 b) pianta planimetrica dei locali c/o dell'area, con indicazione della superficie utilizzate per i vari scopi
 c) marca da bollo per l'autorizzazione
 d) copia del documento di identità del richiedente
 e) Dichiarazione del possesso dei requisiti igienico Sanitari
 f) facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.
4. Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato con firma autenticata nei modi di legge.
5. L'autorizzazione ha validità solo per i luoghi indicati e durata non superiore a quella della manifestazione.
6. E' vietata la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore ai 21 per cento del volume.

Art. 21
Suddivisione del territorio

II territorio comunale è ricompreso in un'unica zona ai fini delle attività di somministrazione e della disciplina degli orari di esercizio.

Art. 22

Localizzazione e parcheggi per attività di somministrazione

1. **((comma abrogato con delibera di C.C. n. 18 del 09/04/2019))**
2. Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.
3. Coloro che intendono iniziare una nuova attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o una nuova attività di intrattenimento e svago e/o ampliamento delle medesime, localizzate all'interno di immobili o di aree con destinazione prevalentemente residenziale, al fine di evitare successivi inconvenienti e lamentele da parte delle persone ivi residenti, dovranno allegare alla richiesta di autorizzazione il parere positivo dell'assemblea condominiale e relazione di valutazione previsionale del clima acustico.
4. Per l´apertura di nuovi esercizi di somministrazione o l´ampliamento degli esistenti dovrà essere prevista la verifica di una dotazione effettiva di spazi a parcheggio in prossimità delle zone ove andranno ad insediarsi le nuove attività; gli spazi a parcheggio potranno essere reperiti anche mediante accordi con i proprietari di altre aree che garantiscano l´uso delle stesse nelle ore di apertura dell'esercizio. Tale disponibilità andrà specificatamente dimostrata con idonei atti.
 I parcheggi dovranno avere le dimensioni previste dalle vigenti norme del Codice della Strada.
 Il fabbisogno di parcheggio viene così determinato:
 a) Esercizi con superficie di somministrazione pari o inferiore a 50 mq
 Disponibilità di area di parcheggio privata nel raggio di 100 metri, in misura almeno pari al 100% della superficie di somministrazione con arrotondamento all'unità superiore.
 In alternativa, in presenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze, nel limite di 100 metri, è ammessa la monetizzazione degli spazi come sopra dimensionati equiparando l'importo al valore al momento vigente per le aree standard.
 b) Esercizi con superficie di somministrazione compresa tra 50 e 100 mq
 Disponibilità di area di parcheggio privata nel raggio di 100 metri, in misura almeno pari al 100% della superficie di somministrazione con arrotondamento all'unità superiore.
 Non è ammessa la fruizione e monetizzazione di parcheggi pubblici.
 c) Esercizi con superficie di somministrazione compresa tra 100 e 200 mq
 Disponibilità di area di parcheggio privata nel raggio di 100 metri, in misura almeno pari al 150% della superficie di somministrazione con arrotondamento all'unità superiore.
 Non è ammessa la fruizione e monetizzazione di parcheggi pubblici.
 d) Esercizi con superficie di somministrazione superiore a 200 mq
 Disponibilità di area di parcheggio privata nel raggio di 100 metri, in misura almeno pari al 150% della superficie di somministrazione con arrotondamento all'unità superiore.
 Non è ammessa la fruizione e monetizzazione di parcheggi pubblici.
5. In deroga alle previsioni di cui al comma 4, la norma non si applica:
 a) alle attività di somministrazione di cui alla lettera a) del precedente comma ubicate all'interno delle aree ricomprese nel nucleo storico, come individuate dal vigente Piano di Governo del Territorio;
 b) alle attività di somministrazione di cui alle lett. b), c) e d) ubicate all'interno delle aree ricomprese nel nucleo storico, come individuate dal vigente Piano di Governo del Territorio, per le quali è ammessa la monetizzazione degli spazi a parcheggio come sopra dimensionati.

6. Il corrispettivo della monetizzazione corrispondente all'asservimento dei posti a parcheggio richiesti per l'esercizio di somministrazione è calcolato in ragione dei valori stabiliti per la monetizzazione delle aree a standard.

Art. 23
Disciplina degli orari - Chiusure temporanee

1. Gli orari di apertura sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto dei limiti determinati dal Sindaco con proprio atto.
2. L'orario prescelto, che può essere differenziato per giorni della settimana c/o periodi dell'anno, comprensivo anche degli eventuali giorni di riposo infrasettimanale, deve essere comunicato per iscritto all'*Ufficio* prima dell'inizio dell'attività.
3. Detto obbligo è valido anche in caso di trasferimento dei locali di somministrazione.
4. In corso di esercizio dell'attività vi è la possibilità di variare l'orario previa comunicazione scritta con almeno due giorni di anticipo.
5. Gli orari prescelti devono essere pubblicizzati mediante appositi cartelli ben visibili, posti all'interno ed all'esterno del locale di somministrazione.
6. Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.
7. Le attività di somministrazione a carattere misto che svolgono anche attività commerciale e/o di servizio, osservano la disciplina degli orari dell'attività dichiarata prevalente.
8. Le attività di somministrazione esercitate all'interno dei distributori di carburanti, collocati su strade extraurbane e su strade urbane osservano gli orari di esercizio dell'impianto.
9. Le chiusure temporanee superiori a giorni trenta consecutivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'*Ufficio*.

Art. 24
Programmi di apertura per turni

1. Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.
2. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno sia all'esterno del locale.
3. In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 17/bis comma 3 del T.U.L.P.S.

Art. 25
Attività accessorie

1. L'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini é ammesso previa dichiarazione all'interno della domanda di autorizzazione oppure, successivamente, previa comunicazione scritta.
2. Deve essere rispettata la vigente normativa relativa all'inquinamento acustico e quindi, a tal fine, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione oppure alla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.
3. L'attività può essere svolta purché non sia allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una divisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di visione delle trasmissioni.
4. Gli apparecchi devono essere installati in modo tale che non vi sia possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dei locali del pubblico esercizio e soprattutto che non siano intralciati le normali manovre di deflusso degli avventori.

5. L'esercizio dei giochi leciti è ammesso purché ciò sia stato dichiarato nella domanda di autorizzazione oppure, successivamente, previa comunicazione scritta.

Art. 26
Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale

1. La detenzione di apparecchi televisivi o simili in pubblici esercizi di somministrazione per i quali è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche sotto forma di aumento della consumazione, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 68 dei TULPS.
2. L'attività può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal deposito o ricevimento della domanda se non è stata rilasciata l'autorizzazione oppure comunicato il diniego motivato.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione. presentata in bollo, deve contenere:
 - le generalità, il codice fiscale ed il domicilio fiscale del richiedente. Per le persone giuridiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché le generalità del legale rappresentante
 - la natura dell'attività di somministrazione e l'ubicazione dei locali

alla domanda vanno allegati:
 - planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziata la zona in cui risulta installato l'apparecchio
 - certificato prevenzione incendi se previsto dalle norme vigenti
 - nulla osta SIAE
 - tutto ciò che potrà essere utile al completamento dell'istruttoria.
4. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità: la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia posta in presenza del responsabile del procedimento, ovvero nel caso in cui la stessa sia presentata unitamente a fotocopia, anche non autenticata, del documento di identità in corso di validità da parte del sottoscrittore.
5. Il responsabile del procedimento provvederà a rilasciare od inviare la comunicazione di inizio procedimento di cui all'art. 8 della Legge 241/90.
6. La verifica dei requisiti dichiarati dall'interessato avverrà d'ufficio con possibilità di interrompere la decorrenza dei termini una sola volta, per richiedere l'integrazione della domanda con specifica documentazione da indicare volta per volta, con atto scritto da notificare all'interessato non oltre dieci giorni dal deposito o ricevimento della comunicazione di inizio attività.
7. Nell'atto di richiesta di integrazione della documentazione deve essere indicato il termine temporale massimo entro il quale l'interessato dovrà far pervenire quanto richiesto, comunque di regola non superiore a trenta giorni.

Art. 27
Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati

1. Negli esercizi pubblici e nei circoli privali l'offerta di servizi di telecomunicazioni, compresi quelli via Internet, mediante fax o simili, è soggetta alla presentazione di specifica denuncia di inizio attività al Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale delle Concessioni ed Autorizzazioni.
2. L'attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della comunicazione, salvo l'obbligo del richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, nelle more del rilascio della concessione ministeriale.

Art. 28
Esposizione delle autorizzazioni - Pubblicità dei prezzi

1. L'esercente ha l'obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio. all'interno del locale in modo ben visibile:
 - l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune
 - l'autorizzazione sanitaria rilasciala dall'ASL ;

- la tabella dei giochi proibiti se si è avvalso della facoltà di detenere i giochi leciti e/o gli apparecchi da gioco
- il prezzo di vendita di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco. nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo.

2. L'esercente ha l'obbligo di esporre ben visibile dall'esterno del locale anche l'eventuale menù il quale deve inoltre essere posto a disposizione della clientela prima dell'ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l'eventuale componente dei servizio o del coperto.
3. All'interno del locale inoltre devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso ed uscita, alle eventuali uscite di sicurezza ed ai servizi igienici.
4. In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso ed in tutti i locali dell'esercizio.
5. Sono fatte salve le disposizioni sull'esposizione dei prezzi ed elenco materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti.

TITOLO III
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO

Art. 29
Definizione

1. L'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001.
2. Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni ed agli altri enti non commerciali che svolgono attività non commerciale di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall'art. 111 comma 4 quinques del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, da inserirsi nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata:
 - divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge
 - obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità
 - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volle a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
 - obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo Ie disposizioni statutarie
 - eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione od esclusione
 - intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa dì morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 30
Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

1. Le associazioni ed i circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all'*Ufficio* una denuncia di inizio attività. Detta denuncia assolve anche gli obblighi di cui all'art. 86 del TULPS.
2. Nella denuncia di inizio attività il legale rappresentante dichiara:
 - le proprie generalità complete e la sua qualifica;
 - l'esatta denominazione dell'associazione o circolo;
 - l'ente od organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o circolo aderisce con gli estremi dell'adesione;
 - il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare;
 - l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
 - che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111 commi 3, 4 bis e 4 quinques del D.P. R. 917/86;
 - di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65;
 - che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanisticoedilizie, igienico-sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità;
 - di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi, se ne ricorrono gli estremi;
 - ***di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari ;***
 - che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della *legge regionale.*
3. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione.
4. In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati.
5. In caso di cessazione dell'attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto fatto.

II responsabile del procedimento. entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia, deve compiere le necessarie verifiche ed eventualmente chiedere l'adozione dei provvedimenti interdettivi previsti dalla normativa vigente.

Art. 31
Attività svolta da associazioni e circoli NON aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

1. Le associazioni ed i circoli NON aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all'*Ufficio* una domanda di autorizzazione in bollo.
2. Nella domanda il legale rappresentante dichiara:
 - le proprie generalità complete e la sua qualifica;
 - L'esatta denominazione dell'associazione o circolo;
 - il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare;
 - l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
 - di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65
 - che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico-edilizie. igienico-sanitarie ed ai criteri di sicurezza/sorvegliabilità;
 - di essere in possesso del certificato di prevenzioni incendi se ne ricorrono gli estremi;
 - ***di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari;***
 - che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della *legge regionale*.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o circolo ed una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione

4. Il responsabile del procedimento verifica che lo statuto preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora entro 45 giorni dal ricevimento della domanda il Responsabile dell'*Ufficio* non abbia comunicato l'eventuale diniego. L'autorizzazione assolve anche agli obblighi di cui all'art. 86 del TULPS.
6. [n caso di trasferimento di sede è obbligatorio presentare richiesta di autorizzazione nei modi e contenuti sopra menzionati.
7. In caso di cessazione dell'attività deve essere data comunicazione entro trenta giorni dalla data del l'avvenuto fatto.

Art. 32
Cessazione attività – Sanzioni

1. Qualora l'attività in oggetto sia svolta in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, il Responsabile dell'*Ufficio* ordina la cessazione dell'attività.
2. In caso di violazione alle disposizioni legislative c regolamentari si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 bis del T.U.L.P.S.

TITOLO IV
GIOCHI LECITI, APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA GIOCO

Art.33
Definizioni

1. Per **giochi leciti** si intendono tutti i giochi quali i giochi delle carte, la dama, gli scacchi e gli altri giochi di società, il biliardo, le bocce, il calcio balilla, il tavolo da ping pong e simili apparecchi e congegni non automatici.
2. Per **apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo** si intendono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in danaro od in natura o vincite di valore superiore a 50 euro (art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S.).
3. Per **apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità** e come tali idonei al gioco lecito, si intendono quelli che si attivano solamente con l'introduzione di moneta metallica di valore non superiore a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità e trattenimento siano preponderanti rispetto all'elemento aleatorio: inoltre la durata della partita non deve essere inferiore a 10 secondi e le vincite in denaro distribuite non devono essere superiori a 50 euro, erogata dalla macchina subito dopo la conclusione del gioco ed esclusivamente in monete metalliche (art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.).
4. Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
5. Sono **apparecchi e congegni per il gioco lecito** anche:
 - quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica (art. 110 comma 7 lettera a) del T.U.L.P.S.)

 - quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore (art. 110 comma 7 lettera c) del T.U.L.P.S.).

Art. 34
Disposizioni generali

1. L'installazione di apparecchi e congegni di cui al presente titolo è assoggettata a denuncia di inizio attività.
2. Si applicano le disposizioni ed i divieti dettati dall'art. 110 del T.U.L.P.S .
3. Devono essere applicati i criteri dettati dal Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 per quanto riguarda il numero massimo di apparecchi che si possono installare a secondo delle varie tipologie d'attività di pubblico esercizio.

Art. 35
Installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità in esercizi pubblici

1. Lo svolgimento di giochi leciti e l'installazione e la gestione diretta ed indiretta di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del TULPS in esercizi pubblici, diversi dalle sale gioco, e nei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, è assoggettata a denuncia di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 86 comma 3° e 110 del T.U.L.P.S. .
2. La denuncia di inizio attività, indirizzata all'*Ufficio*, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante;
 - il codice fìscale e l'eventuale partita Iva;
 - l'ubicazione dei locali dove sono installati i giochi;
 - il numero e la descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - due copie del regolamento di gioco per ogni tipo di apparecchio e congegno e relative fotografie o depliant degli stessi
 - nulla osta dell'amministrazione finanziaria rilasciato al distributore
4. E' facoltà del responsabile dei procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.
5. La denuncia di inizio attività si intende accolta qualora entro 30 giorni dal ricevimento della stessa il Responsabile dell'*Ufficio* non abbia comunicato l'eventuale diniego.
6. E' vietato consentire l'utilizzo degli apparecchi e congegni di qualsiasi tipo ai minori di anni 14 se non accompagnati da familiari maggiorenni.
7. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18
8. Gli orari di utilizzo sono quelli di apertura dell'esercizio pubblico e comunque vi è la facoltà da parte del Comune di ridurre la fascia oraria di esercizio qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse.
9. Dette limitazioni saranno stabilite in via generale nell'atto di disciplina delle aperture dei pubblici esercizi e delle attività commerciali emanato dal Sindaco ai sensi dell'art. 17 della *legge regionale* e dell'art. 50 del decreto legislativo 267/2000.
10. Gli orari di cui al comma precedente dovranno essere resi noti al pubblico mediante esposizione di apposito cartello nelle immediate vicinanze degli apparecchi e congegni.
11. Nelle immediate vicinanze dovranno inoltre essere esposti in modo ben visibile:
 - copia dei regolamenti vistati dal Responsabile dell'*Ufficio*
 - la tabella dei giochi proibiti
 - la tabella dei prezzi e delle tariffe praticate.

Art. 36
Attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici

1. L'attività di distribuzione di apparecchi c congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. è sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 86 comna 3 del T.U.L.P.S. .
2. La domanda in bollo, indirizzata all'*Ufficio* deve contenere le seguenti indicazioni:
 - generalità complete del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, la sede e le generalità del legale rappresentante:
 - il codice fiscale e l'eventuale partita Iva
 - la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge 575/65 s.m.i. e degli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;
 - l'ubicazione dei locali me sarà svolta 1'attivito di deposito.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

 - planimetria dei locali in scala 1:100
 - abitabilità dei locali
 - nulla osTa dell'amministrazione finanziaria e nulla osta Siae.

3. E' facoltà del responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.
4. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora entro ***45 giorni*** dal ricevimento della domanda il Responsabile dell'*Ufficio* non abbia comunicato l'eventuale diniego.
5. Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 conuni 9, 10 ed 11 del T.U.L.P.S..

TITOLO V
NORME FINALI

Art 37
Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all'art. 1.

Art. 38
Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento

Le norme del presente Regolamento, composto da 38 articoli, determinano, con la loro entrata in vigore, l'abrogazione di ogni altra disposizione in materia.
Il presente regolamento entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.

INDICE:

Art.01 Leggi e norme di riferimento
Art.02 Durata e validità degli indirizzi
Art.03 Sfera di applicazione delle presenti disposizioni
Art.04 Domanda autorizzazione all' apertura e/o trasferimento ~
Art.05 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
Art.06 Superficie delle attività di somministrazione e ampliamento

Art.07 Parcheggi
Art.08 Sorvegliabilità dei locali
Art.09 Impatto acustico e ambientale
Art.10 Criteri comunali
Art.11 Limiti di distanza tra attività e localizzazione
Art.12 Rilascio dell'autorizzazione permanente
Art.13 Diniego dell'autorizzazione Archiviazione della pratica
Art.14 Revoca dell'autorizzazione
Art.15 Subingresso nell'attività di somministrazione
Art.16 Cessazione di esercizi
Art.17 Orari degli esercizi di somministrazione
Art.18 Attività stagionali e temporanee
Art.19 Divieto di somministrazione di superalcolici
Art.20 Installazione di videogiochi
Art.21 Attività di somministrazione nele aree di distribuzione carburanti su strade urbane
Art.22 Sanzioni
Art.23 Disposizioni finali
Art 24 Programmi di apertura per turni
Art 25 Attività accessorie
Art 26 Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale
Art 27 Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati
Art 28 Esposizione delle autorizzazioni - Pubblicità dei prezzi
Art 29 Attività di somministrazione alimenti e bevande in circoli privati (Definizione)
Art 30 Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
Art 31 Attività svolta da associazioni e circoli NON aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali
Art 32 Cessazione attività – Sanzioni
Art 33 Giochi leciti, apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
Art 34 Disposizioni generali
Art 35 Installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità in esercizi pubblici
Art 36 Attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici
Art 37 Rinvio ad altre norme
Art 38 Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento
ALLEGATO "A" MODULISTICA